



COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO

PROVINCIA DI ASTI

Piazza Municipio, 1 - Castelnuovo Belbo
P.I. / C.F. 00912840055
Tel. 0141 799155
castelnuovobelbo@professionalpec.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AGEVOLAZIONI E VANTAGGI ECONOMICI COMUNQUE DENOMINATI AD ASSOCIAZIONI, PRO LOCO, ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

Approvato con deliberazione del CC n. ___ del _____

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione, da parte del Comune di Castelnuovo Belbo (AT) nei limiti delle proprie disponibilità economico-finanziarie e nel rispetto delle disposizioni vigenti di legge, Statuto e Regolamenti, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati ad associazioni, pro loco, altri soggetti privati non aventi scopo di lucro ed istituzioni scolastiche, in esecuzione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della Legge n. 241/1990 nonché in coerenza con le finalità statutarie, nell'obiettivo di promuovere le attività sportive, culturali, ricreative, aggregative, sociali, solidaristiche, volontaristiche, ambientali, di promozione del territorio e del turismo, in quanto considerate mezzo per la crescita sociale e culturale della collettività castelnovese e per il suo benessere.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere ammessi alla concessione del patrocinio tutti i soggetti, con o senza personalità giuridica, che svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale senza finalità di lucro.

Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale a condizione che le stesse abbiano rilevanza per il Comune di Castelnuovo Belbo o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Possono essere ammessi alla concessione di contributi e vantaggi economici:

- a) gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ossia le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni culturali e sociali, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS);
- b) le associazioni senza scopo di lucro, comunque costituite, che svolgano delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, anche se

non iscritti nel RUNTS;

- c) le persone fisiche che esercitano attività senza fini di lucro negli ambiti di cui all'art. 1;
- d) i comitati di cui agli articoli 39 e successivi del Codice civile;
- e) le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate;
- f) gli enti religiosi appartenenti ai culti ammessi dallo Stato;
- g) gli enti e i soggetti operanti nell'ambito del sistema nazionale di Protezione civile;

Non possono essere ammessi alla concessione di patrocini, contributi vantaggi economici:

- a) i partiti politici, le formazioni e le associazioni politiche (e i soggetti a loro riconducibili);
- b) le persone fisiche, gli Enti e le Associazioni che abbiano in essere pendenze economiche o contenziosi con il Comune.

ART. 3 - AMBITI DI ATTIVITÀ

Gli ambiti di attività rilevanti ai fini della concessione dei contributi sovvenzioni, agevolazioni e vantaggi economici comunque denominati di cui al presente Regolamento sono i seguenti:

- attività sportive;
- attività culturali;
- attività a carattere sociale, assistenziale, solidaristico e di volontariato;
- attività a tutela dell'ambiente;
- attività di promozione del territorio e del turismo;
- attività ricreative;
- attività di protezione civile;
- attività, comunque denominate, aventi interesse collettivo.

ART. 4 - FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno concedibili possono consistere in:

- contributo, ovvero erogazione in denaro a fondo perduto;

- sovvenzione, ovvero contributo in denaro riconducibile ad iniziative particolari;
- agevolazioni, che possono consistere, a titolo esemplificativo, in esenzioni o riduzioni di tributi comunali, come ad esempio canone unico patrimoniale, TARI, diritti di affissione ecc...
- vantaggi economici comunque denominati. Rientrano in tale tipologia quei benefici che, pur non consistendo in una erogazione diretta di denaro, hanno comunque una consistenza "economica" e possono concretarsi, a titolo di esempio, in prestazioni di servizi da parte dell'Ente, concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione ecc...

Le forme di sostegno (d'ora in avanti, per comodità espositiva, definite semplicemente "contributi") si distinguono in ordinarie e straordinarie.

I contributi ordinari sono quelli non finalizzati ad una iniziativa o manifestazione specifica, bensì intesi a sostenere in termini generali l'attività istituzionale del soggetto beneficiario, per la produzione di attività a vantaggio della comunità locale.

I contributi straordinari sono quelli concessi per iniziative / manifestazioni specifiche, anche in considerazione della loro rilevanza.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEL BUDGET

In riferimento ad ogni anno, l'Ente, nell'ambito del bilancio di previsione oppure con apposita Deliberazione di Giunta comunale, provvede a quantificare l'ammontare complessivo delle risorse concedibili sotto forma di contributi ai sensi del presente Regolamento. È comunque facoltà dell'Ente, nel corso dell'anno ed in base alle proprie disponibilità, procedere ad una variazione della somma inizialmente stanziata.

ART. 6 - MODALITÀ, TERMINI DI RICHIESTA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Per la concessione dei contributi ordinari, l'Ente adotterà apposito avviso pubblico, contenente tutte le informazioni necessarie, in conformità al presente Regolamento. L'avviso pubblico, tra l'altro, indicherà la somma stanziata dall'Ente per l'annualità di riferimento ed eventuali altre forme di beneficio concedibili (ad es.: disponibilità beni e mezzi comunali, agevolazioni tariffarie, fornitura servizi ecc...). Si precisa che l'eventuale concessione di spazi/beni comunali sarà da intendersi come non esclusiva ed avverrà con le modalità (anche di giorni ed orari) determinati dall'Ente

a suo insindacabile giudizio e consacrati in apposita convenzione, nell'ottica di assicurare la fruizione degli stessi – all'occorrenza – da parte del medesimo Ente o di altri fruitori che ne avessero titolo.

L'avviso pubblico, inoltre, dovrà indicare le modalità ed i criteri di riparto tra i vari beneficiari della somma stanziata.

I soggetti interessati possono presentare domanda di contributo ordinario entro i termini previsti dall'avviso, utilizzando preferibilmente l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ente.

La domanda deve contenere, tra l'altro, la denominazione del richiedente, l'indicazione della forma giuridica e della sede. Nella domanda bisogna inoltre indicare la o le tipologia/e di contributo richiesto, specificando, laddove esso consista in una erogazione diversa dalla corresponsione di denaro, quale è la erogazione richiesta (ad es.: disponibilità bene comunale, agevolazione su tributi ecc...). Alla domanda occorre altresì allegare una breve relazione riportante il programma delle attività, il numero degli iscritti ed ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione, anche tenuto conto degli elementi valutativi di cui al successivo art. 8 relativamente ai contributi straordinari.

Occorre, inoltre, allegare l'atto costitutivo od ogni altra documentazione utile da cui emerga che nell'oggetto sociale è ricompreso lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 (tale comprova non è richiesta se la domanda proviene da un'istituzione scolastica), nonché da cui emerga l'assenza dello scopo di lucro.

All'esito della ricezione delle domande, l'Ente provvederà ad effettuare l'istruttoria. Preliminarmente, sarà redatto l'elenco delle domande ammissibili e l'elenco di quelle non ammissibili in quanto pervenute oltre i termini o sprovviste dei requisiti minimi e che non si possano sanare con il c.d. "soccorso istruttorio".

Nella valutazione delle domande, ai fini dell'assegnazione del contributo, dovrà tenersi conto dei seguenti criteri di valutazione:

- a) rispondenza con gli ambiti di intervento di cui all'art.1 del presente regolamento nonché con le finalità istituzionali dell'ente;
- b) rilevanza sul territorio comunale;
- c) rilevanza in considerazione dell'entità dei soggetti fruitori anche in relazione all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;

- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- e) rappresentatività del soggetto richiedente;

In relazione alle domande dichiarate ammissibili e dopo aver espletato l'eventuale soccorso istruttorio, il Responsabile del Servizio competente, realizzata la propria istruttoria, la rimette alla Giunta.

Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale e perfezionato con determinazione del Responsabile del Servizio.

ART. 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

I contributi straordinari sono quelli concessi per iniziative/manifestazioni specifiche e la loro concessione prescinde dalla pubblicazione di un avviso e, conseguentemente, la relativa domanda/concessione può essere fatta in qualunque momento.

Essi possono essere concessi – nei limiti dello stanziamento annuale o dell'eventuale successivo incremento – su domanda dell'interessato o anche su iniziativa dello stesso Ente, previa valutazione della rilevante valenza della manifestazione/iniziativa.

Possono beneficiare dei contributi straordinari i soggetti di cui al precedente art. 2, a condizione che la loro attività ricada in almeno uno degli ambiti di cui all'art. 3. Laddove la richiesta pervenga dal soggetto interessato, la domanda deve riportare i contenuti minimi di cui all'art. 6. Particolare evidenza, nella domanda, deve essere data alla manifestazione/iniziativa da svolgere ed alle sue ricadute positive sul territorio comunale, in termini di aggregazione, socializzazione, risonanza mediatica, portata dell'evento (sulla base, ad esempio, del numero dei partecipanti, del numero delle iniziative in programma, dell'autorevolezza di eventuali ospiti ecc...).

ART. 8 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi avverrà, con apposito provvedimento amministrativo, mediante un acconto (50% del totale concesso) ed un saldo (restante 50%).

L'erogazione dell'acconto avverrà su istanza del soggetto interessato, anche prima dello svolgimento delle attività/iniziative. L'erogazione del saldo è condizionata al

corretto adempimento di quanto previsto al successivo art. 9. La mancata produzione della relazione finale, oltre ad impedire l'erogazione del saldo, determinerà la revoca dell'intero contributo, con conseguente obbligo di restituzione dell'eventuale acconto già percepito.

In taluni casi (come ad esempio la concessione di spazi e beni di proprietà comunale), l'adozione del provvedimento amministrativo di concessione del beneficio sarà altresì essere seguita dalla stipula di una convenzione tra le parti.

ART. 9 - RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE

I beneficiari dei contributi, siano essi ordinari o straordinari, devono produrre, entro sessanta giorni dal termine delle attività/manifestazioni/iniziativa, dettagliata relazione sulle attività svolte, allegando ogni elemento ritenuto utile (ad es.: rassegna stampa, documentazione fotografica, indicazione dei risultati conseguiti in relazione all'ambito di attività, questionari di gradimento, ecc...) nonché la documentazione comprovante le spese sostenute per lo svolgimento delle attività/manifestazioni, costituita ad es. da copia delle fatture quietanzate, bonifici, ricevute di avvenuto pagamento tramite transazioni tracciabili.

La liquidazione del contributo concesso dalla Giunta comunale, è subordinata alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della documentazione giustificativa della spesa e sempreché la spesa non sia inferiore al contributo concesso.

Qualora l'iniziativa sia stata realizzata in misura ridotta o le spese siano state sensibilmente inferiori a quelle preventivate, la liquidazione del contributo può essere proporzionalmente ridotta; la decisione in merito dovrà essere assunta dalla Giunta Comunale.

In caso di mancata presentazione del rendiconto entro sessanta giorni dallo svolgimento dell'iniziativa, manifestazione, attività, il contributo richiesto non sarà erogato. L'eventuale anticipazione richiesta e concessa dovrà essere restituita.

ART. 10 - PATROCINIO COMUNALE

Il patrocinio comunale consiste nel diritto di utilizzare il nome ed il logo del Comune con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Belbo" e nel riconoscimento del valore civile, morale e culturale dell'iniziativa e dei suoi

promotori.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente attraverso mezzi di comunicazione e di promozione dell'iniziativa e dell'ente. Il soggetto beneficiario è tenuto ad apporre lo stemma del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Belbo" su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e ogni altra comunicazione relativa all'iniziativa patrocinata.

Il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali sito internet ed altri mezzi comunicativi specificamente istituiti (es. social, tabellone luminoso).

Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali e/o spazi pubblici.

L'eventuale richiesta anche di un contributo economico, invece, deve essere espressamente motivata ed attivata secondo le modalità di cui agli art.6 e seguenti e prevedendo, successivamente, la rendicontazione di cui all'art. 9.

Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal promotore (se singolo cittadino) o legale rappresentante, sono presentate tramite PEC, raccomandata o direttamente all'Ufficio Protocollo, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della iniziativa, e devono illustrare le attività nei contenuti, nelle loro modalità di esecuzione (specificando i soggetti cui è rivolta, se l'ingresso sia libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione), nonché l'esatta indicazione dei tempi, dei luoghi e delle generalità dei richiedenti. È richiesta, altresì, allegazione della bozza del materiale informativo che dovrà riservare uno spazio per l'inserimento del logo del Comune e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Belbo", che dovrà essere apposto all'interno del volantino/manifesto, adeguatamente separato da altri loghi presenti.

La richiesta di concessione di patrocinio viene istruita e proposta, dal Servizio competente per materia, alla Giunta per la conseguente espressione di indirizzo.

L'eventuale diniego della richiesta viene comunicato con indicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento.

L'utilizzo abusivo dello stemma comunale in assenza di provvedimento espresso di

concessione del patrocinio sarà perseguito a norma di legge.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine ove tale concessione abbia recato danno all'immagine dell'ente.

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

Per ogni aspetto non previsto dal vigente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia.